



## UFFICIO GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

SEZIONE 1 C\DA MUGNO - PALAZZO A.S.I. - ZONA INDUSTRIALE

Si comunica a:

Avv. PAOLA OTTAVIANO  
via Grotte Bianche n.30  
CATANIA

---

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA  
VIA M.RAPISARDI  
97100 RAGUSA  
RG

---

Comunicazione di cancelleria

### COMUNICAZIONE PER VEDI ORDINANZA

Procedimento Numero: 417/2017 - ESPULSIONE IMMIGRATI  
Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: ACCOLTO

Giudice CRISPINO GIANCARLO

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

difeso da:  
PAOLA OTTAVIANO

*Resistente Principale*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA

difeso da.

Ragusa 11/04/2017

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAGUSA**

(ordinanza ex art. 18, D. Lgs. n. 150/2011)

Il Giudice di Pace, dr. Giancarlo Crispino, nel procedimento civile n.417/2017 R.G.

tra

\_\_\_\_\_, nato in Gambia l'\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Ottaviano, presso il cui studio, in Catania, via Grotte Bianche n. 30, è elettivamente domiciliato,

**ricorrente**

e

Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Vice Prefetto Aggiunto, Dott.ssa R. Mallemì,

**resistente**

visto il ricorso depositato il 27 marzo 2017 avverso il decreto di espulsione n. 35/2017 del 24 febbraio 2017, disposto, nei confronti del ricorrente, dal Prefetto della Provincia di Ragusa, notificato in pari data dalla Questura di Ragusa;

**esaminati** gli atti e i documenti prodotti;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

il ricorrente ha proposto opposizione rassegnando i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 2, lett. a), e 4, D. Lgs. n. 286/1998, inesistenza della motivazione e carenza di istruttoria, preclusione della richiesta di protezione internazionale ed inserimento nel sistema nazionale di accoglienza, a causa del fermo di polizia cui è stato sottoposto nell'imminenza del suo ingresso in Italia, come provato dalla domanda presentata appena gli è stato possibile;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 12, dell'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 287/1998 e della legge n. 108/2010, per difetto e carenza di motivazione ed eccesso di potere.

L'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa si è costituito in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto di espulsione.

Il provvedimento di espulsione è fondato sulla violazione dell'art. 13, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 286/1998 (v. pag.1, rigo 4-5, decreto), poiché il ricorrente *"...è entrato/a nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, violando la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 286/98..."*.

I motivi proposti si ritengono fondati.

Per stessa ammissione della Questura di Ragusa, il ricorrente è giunto in Italia a bordo di un'imbarcazione in data 19 febbraio 2017 ed è sbarcato presso il porto di Pozzallo, e lo stesso giorno – dopo la procedura di identificazione - è stato posto in stato di fermo dalla locale Squadra Mobile, unitamente ad altre forze di Polizia, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 12, n. 3, lett. A, B, C, D ed E, e 5, D. Lgs. n. 286/1998 (v. relazione Questura del 29 marzo 2017).

Successivamente, in data 24 febbraio 2017, il GIP del Tribunale di Ragusa, nel convalidare il fermo eseguito, non ha applicato nei confronti del ricorrente alcuna misura cautelare, ritenendo sussistente lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.

Nel medesimo giorno del 24 febbraio 2017, il Prefetto di Ragusa ha emesso il provvedimento di espulsione impugnato, che è stato notificato immediatamente dal Questore di Ragusa, in uno all'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

In buona sostanza, tra l'arrivo del ricorrente in Italia e l'emissione del provvedimento di espulsione sono trascorsi appena cinque giorni.

Posto ciò, dal quadro normativo vigente (v. D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 6, comma 1, e art. 7, comma 1) emerge, incontestabilmente, che il cittadino extracomunitario giunto



in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ex art. 13, comma 2, lett. a, D. Lgs. n. 286/1998, abbia il diritto di presentare istanza di protezione internazionale e non può essere respinto e/o espulso sino a quando non si definisce la richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate, in ossequio al dettato di legge.

E la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *"in tema di espulsione dello straniero, l'art. 10, comma 4, del d.lgs. 7 luglio 1998, n. 286, nell'escludere la legittimità del provvedimento di espulsione per i soggetti che versino nelle condizioni "previste dalle disposizioni vigenti in tema di asilo politico, di status di rifugiato, di misure di protezione temporanee per motivi umanitari", postula che lo straniero, nell'impugnare l'eventuale decreto di espulsione, fornisca la prova documentale della proposizione dell'istanza di riconoscimento di una misura di protezione internazionale, non potendo, per converso, procedersi all'annullamento del provvedimento sulla base della sola asserzione dell'opponente. Ne consegue che il giudice di pace, in sede di giudizio relativo all'espulsione, nel rigettare la domanda dello straniero, non può omettere di prendere in considerazione le prove documentali e testimoniali, offerte dal ricorrente per dimostrare la pendenza di tale procedura"* (Cass. civ., sez. VI Ordinanza, 13.09.2011, n. 18747 - rv. 618981).

Nel caso di specie, il ricorrente ha provato di aver presentato, in data 1 marzo 2017 (v. doc. n. 4, con allegata notifica pec), domanda di protezione internazionale, ancorché successivamente al provvedimento di espulsione.

La presentazione successiva è ampiamente giustificata, ove si tenga conto dell'esiguo tempo trascorso dall'arrivo in Italia e l'emissione del provvedimento, come detto appena cinque giorni, e dell'ulteriore esiguità del tempo trascorso dalla data di emissione del provvedimento alla data della domanda, appena ulteriori cinque giorni, non potendo sottacersi, peraltro, che nei primi cinque giorni il ricorrente non poteva





presentare alcuna domanda, attesa l'immediata sottoposizione in stato di fermo e la detenzione sino alla sua scarcerazione.

Si ritiene, pertanto, che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in tempo utile ad impedire l'emissione del provvedimento di espulsione, rilevandosi, inoltre, che l'amministrazione resistente non ha provato in alcun modo, prima di emettere il provvedimento di espulsione, di aver edotto il ricorrente della possibilità di accedere alle richieste di asilo previste dalla specifica normativa, e ciò al fine di poter permanere sul territorio nazionale.

Si ritiene, infine, sussistente il *fumus* della domanda presentata, come provato dalla relazione del 9 marzo 2017, emessa dal Medu – Medici per i diritti umani, e che attesta la situazione psichica del ricorrente in conseguenza di quanto subito durante la permanenza in territori stranieri e durante il viaggio che lo ha portato in Italia, così come rassegnato in ricorso (v. doc. n. 5, prodotto da parte ricorrente).

L'opposizione è, pertanto, fondata e va accolta.

In relazione alle spese, il difensore del ricorrente, ammesso *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto, all'odierna udienza, la liquidazione dei compensi.

Si rileva che il procedimento in questione non risulta regolato da alcuna tariffa e/o tabella nel D.M. n. 55/2014, come nessun riferimento è indicato nel D.P.R. n. 115/2002, conseguendone che si rende necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 3, citato decreto, ai sensi del quale *"nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe"*.

A tal fine, si ritiene, che il decreto di espulsione del cittadino extracomunitario, pur avendo natura amministrativa, ha pur sempre connotazioni di natura afflittiva per il soggetto che lo subisce, ed è assimilabile ai provvedimenti aventi natura penale, conseguendone che si ritiene opportuno applicare, in via analogica, i compensi



previsti dalla tabella relativa al procedimento penale che si svolge innanzi al giudice di pace, fermo restando, ovviamente, l'applicazione degli artt. 142, 82, 130 e 141 D. P.R. 115/2002, in materia civile e/o amministrativa, ivi compresa la riduzione dei compensi, nonché dell'art. 2 e dei parametri generali di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, da intendersi richiamati ed applicati in relazione agli importi liquidati.

Precisato quanto sopra, tenuto conto della natura della causa, delle caratteristiche e del pregio dell'attività espletata, del numero delle udienze cui il difensore ha partecipato e del tempo necessario per l'espletamento delle attività svolte, nonché dell'esito con il quale si è concluso il procedimento, si ritiene di dover liquidare, in favore dell'avv. Paola Ottaviano, la complessiva somma di € 551,00 (fase studio: medio € 360,00 – 44% = € 202,00; introduttiva: medio € 450,00 – 50% = € 225,00; istruttoria/trattazione: medio € 720,00 – 50% = € 360,00; decisoria: medio € 630,00 – 50% = € 315,00, importi che vanno ridotti di 1/2 ai sensi degli artt. 130 e 141, D.P.R. 115/2002), oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, se dovuti.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso e annulla il decreto di espulsione amministrativa n. 35/2017 del 24 febbraio 2017, emesso dal Prefetto della Provincia di Ragusa e notificato in pari data dalla Questura di Ragusa, nei confronti di . . .

liquida, in favore dell'avv. Paola Ottaviano, la somma complessiva di € 551,00, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, se dovuti.

Ragusa, 11 aprile 2017

*Il Giudice di Pace*  
*Dr. Giancarlo Crispino*

